

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>WHISTLEBLOWING – canale tutelato<br/>per le segnalazioni di condotte illecite<br/>apprese nell’espletamento dei propri<br/>incarichi lavorativi</b> | <b>Norma<br/>BMS - 0004</b><br>ed.: 1      mod.:<br>Pagina: 1/7<br>Data: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Scopo

Fornire un canale di comunicazione tutelato a dipendenti, collaboratori, professionisti che siano venuti a conoscenza di eventuali illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro o professionale con l'azienda.

## Campo di applicazione

La norma si applica a tutti i dipendenti, collaboratori e professionisti che gravitano intorno all'azienda.

## Composizione della norma

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Scopo.....                                                                     | 1 |
| Campo di applicazione .....                                                    | 1 |
| Composizione della norma .....                                                 | 1 |
| 1    Introduzione .....                                                        | 3 |
| 2    Oggetto delle segnalazioni .....                                          | 3 |
| 3    I possibili canali di segnalazione .....                                  | 4 |
| 3.1    Le segnalazioni interne.....                                            | 4 |
| 3.1.1 Le modalità per le segnalazioni interne – la<br>posta elettronica .....  | 4 |
| 3.1.2 Le modalità per le segnalazioni interne – la<br>posta ordinaria .....    | 5 |
| 3.1.3 Le modalità per le segnalazioni interne – la<br>segnalazione orale ..... | 5 |
| 3.1.4 Il Trattamento dei dati personali .....                                  | 5 |
| 3.1.5 Le modalità di gestione delle segnalazioni<br>ricevute .....             | 5 |
| 3.2    Le segnalazioni esterne tramite ANAC ....                               | 6 |
| 4    La diffusione pubblica .....                                              | 6 |
| 5    Responsabilità del <i>Whistleblower</i> .....                             | 6 |

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 2/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

| Modifica                                                                                                                                    | Data | Descrizione della modifica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
|                                                                                                                                             |      |                            |
| <p>Data di entrata in vigore: 17-12-2023</p> <p>Autore: Lorenzo Peebes</p> <p>Controllato: Antonio Zullo</p> <p>Approvato: Lapo Bianchi</p> |      |                            |
| <p>Lista di distribuzione (enti): tutti i dipendenti – sito internet aziendale</p>                                                          |      |                            |

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 3/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

## 1 Introduzione

La tutela nei confronti dei soggetti che segnalavano illeciti di cui erano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa era in Italia garantita dal D. LGS 165/2001 solo per i dipendenti pubblici. Quest'ultimo infatti disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente qualora avesse segnalato al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria condotte illecite da lui apprese.

Con il D. LGS. 24/2023 viene esteso anche al settore privato l'obbligo di prevedere un canale di comunicazione tutelato a favore di dipendenti, collaboratori e professionisti che gravitino intorno all'azienda.

Il *Whistleblower* è quel soggetto che, solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti che causano o possono potenzialmente causare danni al proprio datore di lavoro o ai soggetti che con questo si relazionano (ad esempio consumatori, clienti, azionisti). Nelle aspettative del legislatore, questo tipo di denunce, se opportunamente tutelate, sono in grado di favorire una libera comunicazione all'interno dell'organizzazione e di conseguenza una maggiore partecipazione al suo progresso e all'implementazione di un sistema di controllo interno. C'è ragione di credere che gli individui siano più portati ad agire se appoggiati da un sistema che garantisce loro la totale riservatezza.

La tutela prevista dalla legge nei confronti del *whistleblower* consiste nell'evitare che questi possa essere oggetto di qualsiasi tipo di atto di ritorsione, vale a dire che la segnalazione deve essere gestita

da chi la riceve adottando specifiche regole affinché questa non faccia scaturire alcun danno (diretto o indiretto) nei confronti del segnalante.

Affinché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dalla legge è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione e la denuncia e la ritorsione subita, direttamente o indirettamente, dal segnalante.

## 2 Oggetto delle segnalazioni

In generale la normativa indica che possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti che violino disposizioni di legge nazionali e dell'Unione Europea che possano ledere l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Le violazioni possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, di atti nazionali o dell'Unione Europea, relativi ai seguenti settori:

- Appalti pubblici;
- Servizi, prodotti e mercati finanziari;
- Riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- Sicurezza e conformità dei prodotti;
- Tutela dell'ambiente;
- Radioprotezione e sicurezza nucleare;
- Sicurezza dei alimenti e dei mangimi;
- Salute e benessere degli animali;
- Salute pubblica;
- Protezione dei consumatori;
- Tutela della vita privata;
- Protezione di dati personali;
- Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Non possono essere oggetto di segnalazione questioni relative al rapporto di lavoro individuale del segnalante con l'azienda.

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 4/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

Le segnalazioni devono riguardare fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non fondarsi su meri sospetti o voci correnti, né riguardare informazioni già di dominio pubblico; le segnalazioni possono riguardare anche eventuali principi di controllo interno o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.

### 3 I possibili canali di segnalazione

La normativa vigente prevede che chiunque voglia effettuare delle segnalazioni relative a potenziali illeciti cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti debba avere disponibili due distinti canali: uno interno, messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, ed uno esterno, messo a disposizione e gestito dalla Pubblica Amministrazione, specificamente dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Alle imprese private è richiesto di pubblicare una informativa chiara ed esplicita circa le procedure ed i presupposti necessari ad effettuare segnalazioni – tale informativa deve essere facilmente reperibile sia sul posto di lavoro che sul sito internet aziendale

#### 3.1 Le segnalazioni interne

La normativa impone ai datori di lavoro di adoperare la massima tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e/o delle persone coinvolte o menzionate. Impone inoltre che la gestione delle segnalazioni venga affidata ad una persona o ad un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato, o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente formato.

Chi riceve le segnalazioni interne è tenuto a rilasciare al *whistleblower* un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione; è

tenuto inoltre a mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo un riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

L'azienda ha affidato al responsabile dell'Amministrazione Dr. Lorenzo Peebes il compito di gestire delle segnalazioni interne ricevute. Il Dr. Peebes ha accettato l'incarico dichiarandosi al momento formato sulla materia e riservandosi di ulteriormente approfondire al meglio la materia.

Vista la possibilità che, nell'espletamento dei propri incarichi lavorativi, il responsabile IT possa venire a conoscenza dei contenuti delle segnalazioni ricevute dall'azienda e dell'identità del segnalante, l'azienda ha altresì incaricato il responsabile IT Ing. Riccardo Santesi di mantenere la più ampia riservatezza sulle informazioni contenute nelle segnalazioni ricevute. L'Ing. Santesi ha accettato l'incarico.

#### 3.1.1 Le modalità per le segnalazioni interne – la posta elettronica

L'azienda ha predisposto il seguente indirizzo e-mail di riferimento [whistleblowing@betamotor.com](mailto:whistleblowing@betamotor.com) verso il quale gli interessati possono far pervenire le proprie segnalazioni all'azienda. Qualora il segnalante voglia celare all'azienda la propria identità, è possibile inviare segnalazioni o da caselle di posta non lessicalmente riferibili al segnalante o utilizzando le tecnologie ad oggi disponibili in rete per l'invio di e-mail anonime.

Ciascuna segnalazione deve contenere:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, qualora non voglia restare anonimo;

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 5/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

- ii. Una completa ed esaustiva descrizione del fatto segnalato, con tanto di circostanze circa il luogo, il tempo e le modalità in cui tali irregolarità si sarebbero svolte;
- iii. La specificazione dei soggetti che avrebbero posto in essere le irregolarità;
- iv. Ogni altro genere di informazione, documento o prova utile a fornire un riscontro sulla veridicità dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono prese in carico dal gestore solo se correlate a fatti di notevole gravità.

### **3.1.2 Le modalità per le segnalazioni interne – la posta ordinaria**

Le segnalazioni possono essere fatte anche per tramite della posta ordinaria. In questo caso il segnalante deve utilizzare due buste chiuse, di cui una con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e l'altra con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e specificando che entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa da spedire all'indirizzo dell'azienda, alla personale attenzione del Responsabile dell'Amministrazione.

### **3.1.3 Le modalità per le segnalazioni interne – la segnalazione orale**

Le segnalazioni orali possono essere fatte telefonando direttamente al gestore delle segnalazioni interne; in alternativa, a seguito di richiesta dell'interessato tramite uno dei canali di cui sopra, è possibile richiedere un incontro al gestore delle segnalazioni durante il quale esporre oralmente quanto da segnalare.

### **3.1.4 Il Trattamento dei dati personali**

In caso di segnalazioni non anonime, affinché queste possano essere gestite dalle persone incaricate, il segnalante dovrà esplicitare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per la finalità di gestione della propria segnalazione. Il segnalante dovrà pertanto inserire in calce alla propria segnalazione una frase del tipo: "Il sottoscritto, con la presente autorizza al trattamento dei propri dati personali a norma del GDPR per la finalità della gestione della presente segnalazione".

Il gestore delle segnalazioni ricevute invierà al segnalante, contestualmente all'avviso di ricevimento della segnalazione ed entro tre giorni dal ricevimento della segnalazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante stesso.

Le segnalazioni non anonime prive di consenso esplicito al trattamento dati saranno distrutte e non sarà loro dato alcun seguito.

### **3.1.5 Le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute**

Come previsto dall'Art. 4 del D.LGS 24/2023 il gestore delle segnalazioni ricevute:

- a) Rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione;
- b) Mantiene le interlocuzioni con il segnalante, cui può chiedere, se necessario, integrazioni;
- c) Da diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) Fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione;
- e) Mette a disposizione le informazioni sui canali di comunicazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazione esterne.

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 6/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

### 3.2 Le segnalazioni esterne tramite ANAC

L'accesso al canale esterno di segnalazione predisposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è consentito solo nelle ipotesi di seguito elencate:

1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale interno di segnalazione o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale esterno di segnalazione è raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, cliccando sul tasto "Accedi al servizio".

ANAC invierà un avviso di ricezione entro sette giorni dal ricevimento; dovrà anche dare seguito alle segnalazioni ricevute entro massimo sei mesi attraverso l'attivazione di una istruttoria. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino dalle proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

## 4 La diffusione pubblica

In *ex tremo ratio* la normativa prevede di poter segnalare illeciti anche mediante divulgazioni pubbliche, effettuabili solo al ricorrere di specifici presupposti:

1. Sull'argomento, siano già state fatte segnalazioni con i canali interni e/o esterni;
2. Si ritiene che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. La segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere un efficace seguito.

Per divulgazione pubblica, il legislatore intende i mezzi di informazione indirizzati alla generalità dei cittadini, quali ad esempio giornali, radio, TV ed internet. Il segnalante dovrà prendere contatto con il mezzo di informazione prescelto, che dovrà garantire l'adeguata tutela prevista dalla legge.

## 5 Responsabilità del *Whistleblower*

In caso di segnalazioni infondate e contraddistinte da dolo e/o colpa grave, il *whistleblower* sarà soggetto a provvedimenti sanzionatori secondo quanto previsto dalla Legge; la mancanza di elementi precisi e circostanziati caratterizzata da un chiaro intento diffamatorio o calunnioso rende il segnalante soggetto alle specifiche discipline previste dal Codice civile e dal Codice penale. Qualora venga riconosciuto in giudizio che una segnalazione è stata fatta per un fine illecito, il *whistleblower* perde la tutela di legge e rimane responsabile della propria segnalazione nei termini previsti dalla Legge.

Sono applicabili al segnalante anche le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti; tali

|                                                                                  |            |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
|  | BMS - 0004 | Pagina 7/7 | Modifica: | Ed.:1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|

sanzioni disciplinari sono proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e possono giungere fino alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative del CCNL.